



Radiazione per l'avvocato che agevoli l'attività criminale di una associazione a delinquere transnazionale

Costituisce gravissimo illecito disciplinare, che si pone in assoluto ed insuperabile contrasto con tutti i più elementari doveri morali e civili e si risolve, sotto il profilo deontologico, in una paradigmatica esemplificazione di inconciliabilità con la permanenza nell'albo professionale, il comportamento dell'avvocato che contribuisca ad una associazione a delinquere transnazionale prestando la propria attività materiale attraverso l'intestazione fittizia di beni riferibili all'associazione medesima al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, nonché riempiendo abusivamente e quindi alterando le schede elettorali in bianco inviate agli elettori residenti all'estero al fine di dirottare i voti in favore di un primario esponente mafioso candidato al Senato per la circoscrizione estero.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Di Campi\), sentenza n. 179 del 25 ottobre 2021](#)

Pendenza ed avvio del procedimento disciplinare fanno riferimento a due momenti distinti

La pendenza del procedimento disciplinare nella fase amministrativa dinanzi al Consiglio territoriale si ha dal giorno dell'invio degli atti al CDD e fino alla definizione del procedimento stesso, mentre l'avvio del procedimento costituisce un momento successivo ed eventuale, che consegue all'atto di impulso qual è la delibera di approvazione del capo di incolpazione.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Di Campi\), sentenza n. 179 del 25 ottobre 2021](#)

NOTA:

Sulla sufficienza della pendenza del procedimento disciplinare ai fini del divieto (salvo eccezioni) di cancellazione dall'albo, elenco o registro forense (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penult. co., RDL n. 1578/1933) cfr. da ultimo, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 146 del 17 luglio 2021.

Illecito disciplinare costituente anche reato: la prescrizione decorre dal giudicato penale solo se questa non sia già maturata al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero della formulazione dell'imputazione

Agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Nel primo caso, in cui l'azione disciplinare è collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l'azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata

una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta. Quest'ultimo principio, tuttavia, può operare nel solo caso in cui il termine di prescrizione dell'azione disciplinare non sia maturato al momento dell'esercizio dell'azione penale o in quello, anteriore, della formulazione di una imputazione per il medesimo fatto.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Di Campi\), sentenza n. 179 del 25 ottobre 2021](#)

Procedimento penale e prescrizione dell'azione disciplinare

Qualora il procedimento disciplinare a carico dell'avvocato riguardi un fatto costituente reato per il quale sia stata esercitata l'azione penale, il termine di prescrizione dell'azione disciplinare inizia a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza penale, prescindendosi dalla sospensione del procedimento disciplinare e restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto alla instaurazione del procedimento penale.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Di Campi\), sentenza n. 179 del 25 ottobre 2021](#)

Prescrizione disciplinare: fatti punibili solo in sede disciplinare e fatti costituenti anche reato

Agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre

dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all'instaurarsi del procedimento penale.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Di Campi\), sentenza n. 179 del 25 ottobre 2021](#)

Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell'azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Di Campi\), sentenza n. 179 del 25 ottobre 2021](#)

Mancato invio del Modello 5: l'asserita "dimenticanza" del Consulente fiscale non basta ad escludere l'imputabilità dell'omissione dell'avvocato

Il mancato invio del Mod. 5, asseritamente dovuto ad una dimenticanza del Commercialista ma in realtà dipeso da una consapevole omissione direttamente imputabile dell'avvocato, comporta la sospensione dell'iscritto a tempo indeterminato, la quale non ha natura di sanzione disciplinare ed è comminata dal Consiglio dell'Ordine ex art. 17, co. 5, Legge n. 576/1980, ferma restando l'autonoma e ulteriore rilevanza disciplinare del comportamento stesso ex art. 70 cdf (già art. 15 codice previgente), il cui giudizio è rimesso al vaglio del Consiglio Distrettuale di Disciplina *(Nel caso di specie, il professionista aveva ommesso l'invio di sei Mod. 5, successivamente fornendo altresì al COA di appartenenza notizie non veritiere circa l'inoltro a Cassa Forense della relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i propri dati reddituali. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi tre).*

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Ollà\), sentenza n. 177 del 25 ottobre 2021](#)

La carica sociale con poteri di gestione o rappresentanza è incompatibile con l'esercizio della professione forense (anche se l'avvocato è pure commercialista)

L'avvocato che ricopre il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale si trova in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione forense laddove tale carica comporta effettivi poteri di gestione o di rappresentanza e non si limiti esclusivamente all'amministrazione di beni personali o familiari. Ciò posto, la circostanza che una simile incompatibilità non valga per i commercialisti non implica certo una deroga per l'avvocato che svolga anche la professione di commercialista, giacché il contemporaneo esercizio di altra attività professionale (nei limiti in cui ciò sia consentito, come appunto nel caso dell'iscrizione all'albo

dei commercialisti) non attenua in alcun modo il regime di incompatibilità previsto per la professione forense.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Di Campi\), sentenza n. 178 del 25 ottobre 2021](#)

Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese

L'avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell'espletamento dell'attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l'avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 9 cdf) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d'ira o d'agitazione che da questa dovesse derivare, che al più possono essere valutate ai fini di una riduzione della sanzione, non trovando applicazione in tale sede l'esimente prevista dall'art. 599 c.p. (Nel caso di specie, l'avvocato aveva riferito alla propria controparte la nota frase attribuita ad Einstein sulla stupidità e l'universo).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Di Campi\), sentenza n. 178 del 25 ottobre 2021](#)
